

ALLEGATO n. 22

INFLUENZA AVIARIA HPAI

MISURE DA APPLICARE NELLE AZIENDE A CONTATTO E NEI PRODOTTI

Regolamento delegato 2020/687, Parte II, Capo 1, Sezione 2

Articolo 18 - Misure da applicare negli stabilimenti epidemiologicamente connessi e in altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto

1. Se dalla localizzazione emerge che animali delle specie avicole sono stati spediti allo stabilimento colpito o da esso durante i 21 giorni precedenti la data del sospetto, l'autorità competente:

- a) Svolge indagini e impone restrizioni e misure di biosicurezza conformemente agli articoli 6, 7 e 8 negli stabilimenti di destinazione o di origine del movimento, ovvero:
- Effettua esami clinici degli animali detenuti delle specie avicole nello stabilimento
 - Effettua il prelievo di campioni per gli esami di laboratorio
 - Applica il divieto di movimento di animali detenuti delle specie avicole dallo stabilimento o verso di esso
 - Applica il divieto di movimento di animali detenuti di specie non avicole dallo stabilimento o verso di esso
 - Applica il divieto di movimento dallo stabilimento di prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati
 - Applica l'isolamento degli animali detenuti delle specie avicole e protezione da animali selvatici, animali di specie non avicole e, ove necessario, insetti e roditori
 - Applica il divieto di abbattimento degli animali delle specie avicole, salvo autorizzazione dell'autorità competente
 - Applica il divieto di movimenti non essenziali di prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto verso gli stabilimenti
 - Dispone l'abbattimento preventivo, qualora la situazione epidemiologica lo richieda
 - Verifica che gli operatori degli stabilimenti compilino e mantengano aggiornato senza indugio un inventario per ciascuna unità epidemiologica di quanto segue:
 - Specie, categorie e numero degli animali detenuti nello stabilimento (per il pollame il numero di animali può essere stimato)
 - Specie, categorie e numero degli animali detenuti delle specie elencate che sono nati, sono morti, presentavano segni clinici o che potrebbero essere infetti o contaminati nello stabilimento
 - Prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati o che potrebbero trasmetterla nello stabilimento

Oppure

b) Estende immediatamente le misure di controllo previste in caso di conferma ufficiale di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità allo stabilimento di origine o allo stabilimento di destinazione del movimento nel caso in cui vi siano prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tale stabilimento.

2. L'autorità competente applica le misure di cui al punto 1 in altri stabilimenti e luoghi

pertinenti, compresi i mezzi di trasporto, che potrebbero essere contaminati a seguito di contatti con animali, prodotti, materiali, sostanze, persone o mezzi di trasporto provenienti dallo stabilimento colpito identificati nel quadro della localizzazione o sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente derivante dall'indagine epidemiologica.

Articolo 19 - Misure da applicare ai prodotti individuati dalla localizzazione

2. L'autorità competente dispone e supervisiona il trattamento, la trasformazione o lo smaltimento dei prodotti individuati dalla localizzazione almeno fino:

- a) al primo stabilimento di trasformazione alimentare nel caso di prodotti di origine animale
- b) all'incubatoio o allo stabilimento in cui le uova sono state inviate per la cova, nel caso di uova da cova non ancora schiuse
- c) al primo stabilimento di trasformazione nel caso di sottoprodotti di origine animale, ad eccezione del letame

Oppure

- d) al luogo in cui è immagazzinato, se si tratta di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato.

3. L'autorità competente istituisce la sorveglianza ufficiale dei pulcini che sono nati durante il periodo di localizzazione, da uova da cova provenienti dallo stabilimento colpito; tale sorveglianza è istituita in tutti gli stabilimenti di destinazione delle uova da cova e viene mantenuta per un periodo di 21 giorni dalla schiusa delle uova.

4. L'autorità competente dispone e supervisiona che il trasporto dagli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale sia soggetto alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

5. L'autorità competente dispone e supervisiona che i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati o che potrebbero trasmettere l'influenza aviaria ad alta patogenicità siano conformi alle sue istruzioni in materia di condizioni di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione dell'agente patogeno.